ORIGINALE


# CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST

Tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino, Cervarese S. Croce e Veggiano
SEDE: via Roma n. 60 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049/8056430 - Fax. n. 049/8055412
C.F. n. 92134610283


Prot. n. _____

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Verbale di deliberazione n. 11 dell' 11.06.2008

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **CONTENZIOSO AZIENDA AGRICOLA F.LLI RAMPON. RICORSO PER CASSAZIONE** |

L'anno **duemilaotto** nel giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Consorzio, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti nei modi stabiliti dall'art. 8 dello Statuto Consortile a tutti i membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta il Sig. Gottardo Ottorino
Partecipa in qualità di Segretario del Consorzio il dott. Babetto Francesco

| | | Presenti | Assenti |
|---|---|---|---|
| GOTTARDO Ottorino | Presidente | X | |
| FIORINDO Mario | Componente | X | |
| FORTIN Paolo | Componente | | X |

Il Presidente Sig. GOTTARDO Ottorino, constatata la legalità della seduta, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto suindicato.

---

- ❑ Trasmessa al CO.RE.CO. di Venezia
- ❑ Trasmessa al Prefetto di Padova
- ❑ Trasmessa ai Comuni Consorziati

OGGETTO: Contenzioso con Azienda Agricola F.lli Rampon per violazione art. 4, commi 1 e 5, del Regolamento CE n. 1760/2000 del 17.07.2000. Allevamento in via Graspara n. 12 del Comune di Veggiano. Ricorso per Cassazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso:**

- che con provvedimento prot. n. 8885 in data 11.09.2007 il Sindaco di Veggiano ha attribuito al Direttore-Comandante del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest "l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dall'art. 18 della Legge 24.11.1989 n. 689, anche rispetto agli atti emanati da altri soggetti accertatori";
- che con verbale prot. n. 25/07 del 14.03.2007 personale appartenente all'ULSS 16 PADOVA – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria ha contestato al signor RAMPON ARMANDO, nato a Cervarese S. Croce il 19.03.1945 e ivi residente in via Fossona n. 62, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Rampon F.lli avente sede legale in via Fossona n. 50 del medesimo Comune, e allevamento di bovini in via Graspara n. 12 del Comune di Veggiano, la violazione dell'art. 4, commi 1 e 5, del Regolamento CE N. 1760/2000 del 17 luglio 2000, in quanto nel corso del sopralluogo effettuato in azienda in data 24.02.2007 è stata accertata la non corrispondenza fra la data di nascita riportata nei passaporti e la reale età dei bovini portanti le sotto elencate marche auricolari:

| | | |
|---|---|---|
| marca n. IT028000380676 | data su passaporto 06.03.2002 | età reale circa 12 mesi |
| marca n. IT028000386496 | data su passaporto 18.08.2002 | età reale circa 4 mesi |
| marca n. IT028000413199 | data su passaporto 16.07.2003 | età reale circa 2 mesi |
| marca n. IT028000413228 | data su passaporto 23.11.2003 | età reale circa 2 mesi |
| marca n. IT028990052030 | data su passaporto 30.04.2004 | età reale circa 6 mesi; |

  e ritenuto il fatto conseguente all'utilizzo di marche auricolari appartenute a bovini deceduti per identificare nuovi capi nati in azienda, al fine di garantire in modo fraudolento la corrispondenza fra il numero di animali registrati in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina ed il numero di animali presenti nell'allevamento;
- che detto verbale di contestazione è stato notificato a' sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, mediante invio di atto giudiziario con raccomandata A.R. ritirata in data 21.03.2007;
- che precedentemente, cioè in data 05.03.2007 era stato ordinato al sunnominato sig. Rampon Armando di soddisfare i requisiti in materia di identificazione dei succitati animali entro il termine di due giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento CE n. 494/98, comunicandone l'esito in forma scritta al Servizio Veterinario sopra citato, e che in data 06.03.2007 l'azienda agricola di cui trattasi ha trasmesso una dichiarazione considerata non attendibile dal Servizio Veterinario medesimo;
- che l'art. 1, comma 2, del Regolamento CE 494/98 che stabilisce "Se il detentore degli animali non è in grado di procedere entro due giorni lavorativi all'identificazione di un animale, quest'ultimo deve essere immediatamente distrutto sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza che sia possibile usufruire di compensazioni da parte dell'autorità competente";
- che con scritto difensivo presentato al Sindaco del Comune di Veggiano in data 18.04.2007, cui ha fatto seguito audizione in data 19.10.2007, il signor Rampon Armando ha ricorso contro il verbale in narrativa adducendo che "*nessuna violazione di legge è avvenuta e nessun bovino risulta in eccedenza*" e che "*la stalla di Veggiano contiene quasi 100 animali mentre a Cervarese S. Croce vi è un'altra stalla con oltre 200 capi bovini; è possibile quindi che al momento dell'identificazione possa essere avvenuto un errore da parte della persona (non il ricorrente) addetta alla pura attività amministrativa della tenuta della contabilità relativa agli animali bovini*";
- che le giustificazioni addotte non erano tali da escludere la responsabilità per la commessa violazione, per cui era da ritenersi provata la fondatezza dell'accertamento;

- che, previo accertamento della presenza nell'Azienda dei 5 capi bovini, con provvedimento prot. n. 11127 emesso il 2.11.1007 ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, il Direttore-Comandante del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest ha ordinato al signor RAMPON ARMANDO di procedere all'immediata distruzione dei 5 capi bovini identificati con marca auricolare n. IT028000380676, n. IT028000386496, n. IT028000413199, n. IT028000413228 e n. IT028990052030, con le modalità e prescrizioni che sarebbero state stabilite dal Servizio Sanità Animale del Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria dell'U.L.S.S. n. 16 di Padova;

- che nel medesimo provvedimento, nelle more dell'attuazione del sopraccitato dispositivo, è stato disposto il sequestro cautelativo dei suindicati 5 capi bovini, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, onde evitarne la dispersione, dando mandato per l'esecuzione al personale del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest.

- che il sunnominato sig. Rampon Ennio ha impugnato il provvedimento mediante deposito di ricorso in data 20.11.2007 avanti al Giudice di Pace di Padova, negando ogni ipotesi di intento fraudolento da parte dell'Azienda, attribuendo l'accaduto ad un eventuale errore "*da parte della persona addetta all'apposizione dei marchi auricolari o della persona addetta alla pura attività amministrativa della tenuta della contabilità relativa agli animali bovini*", come peraltro sostenuto nei precedenti scritti difensivi ed in sede di audizione, e adducendo la mancanza di prove sul riutilizzo in animali vivi di marchi appartenuti ad animali deceduti;

- che il Giudice di Pace Avv. Valeria Raudino, all'udienza del 12.02.2008, ha rigettato l'opposizione e confermato in ogni sua parte il provvedimento opposto, come da sentenza n. 889/2008 depositata il 18.03.2008;

- che, a seguito notifica in data 4.04.2008 di quest'ultimo provvedimento, l'Azienda Agricola F.lli Rampon, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Rampon Ennio, rappresentata e difesa, per mandato speciale, dagli Avv.ti Bruno Ruscello e Maria Teresa Savino, ha proposto ricorso per Cassazione, copia del quale è stato notificato a mezzo posta al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest in data 3.06.2008;

**Dato atto** che dal contenuto di quest'ultimo ricorso non emergono elementi idonei ad inficiare il provvedimento opposto;

**Ritenuto,** pertanto, che allo stato dei fatti non sussistono ragioni per indurre l'Ente Consorzio a resistere;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio promosso dall'Azienda F.lli Rampon per la cassazione della sentenza n. 889/08 del Giudice di Pace di Padova i n data 12.02.2008, depositata in Cancelleria il 18.03.2008 e notificata a mezzo posta il 4.04.2008;

- di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Veggiano e all'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova;
- di dichiarare, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO "A"

# PARERI EX ARTICOL0 49 LEGGE 267/2000

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **CONTENZIOSO AZIENDA AGRICOLA F.LLI RAMPON. RICORSO PER CASSAZIONE** |

***PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA 'TECNICA***

**IL DIRETTORE COMANDANTE**
*(C.P. Angela Marchetti)*

09.06.2008

***PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA 'CONTABILE***

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**
*(De Marchi rag. Danila)*

09.06.2008

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
*Gottardo Ottorino*

IL SEGRETARIO
*Babetto dott. Francesco*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Selvazzano Dentro e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 4 LUG. 2008.

IL SEGRETARIO

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È divenuta esecutiva:

In data _____ ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Selvazzano Dentro.

In data _____ con l'invio al CO.RE.CO. che non ha riscontrato vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO